

# BOLLETTINO



# UFFICIALE

## DELLA SOMALIA

Anno II

Mogadiscio, 25 novembre 1958

Suppl. N. 3 al N. 11

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

- DECRETO del Presidente della Repubblica Italiana, 14 febbraio 1958, n. 1011 rep.: « *Approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677.* » 1021
- DECRETO-LEGGE 17 novembre 1958, n. 4 rep.: « *Aumento della tariffa delle prestazioni sanitarie.* » 1026

**PARTE SECONDA**

---

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

**PARTE TERZA**

---

**V A R I E**

N. N.

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

**DECRETO P.R. 14 febbraio 1958, n. 1011 rep.**

Approvazione del regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87 della Costituzione;

VISTA la legge 30 giugno 1954, n. 677, per l'approvazione e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentesi alla consegna della Somalia in amministrazione fiduciaria all'Italia, concluso in Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

#### DECRETA:

##### Art. 1.

E' approvato il regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b) dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677, secondo il testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per gli Affari Esteri.

##### Art. 2.

Gli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico indicato nell'art. 1 faranno carico sull'apposito stanziamento di L. 1.000.000.000 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri al capitolo 117-bis per l'esercizio finanziario 1954-55, corrispondente al capitolo 164 aggiunto per l'esercizio 1957-1958 con la denominazione « Somma occorrente per

provvedere alle spese previste dall'allegato A, paragrafo 2, lettera b), all'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentesi alla consegna della Somalia all'Italia, approvato con la legge 30 giugno 1954, n. 677 ».

**Art. 3.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1958.

GRONCHI

ZOLI - PELLA - MEDICI

*VISTO il Guardasigilli: GONELLA.*

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 17 novembre 1958.*

*Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 5 - RELLEVA*

**REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PREVISTI DAL PARAGRAFO 2, LETTERA B), DELL'ALLEGATO A ALL'ACCORDO ITALO-BRITANNICO DEL 20 MARZO 1950 RELATIVO ALLA SOMALIA, RESO ESECUTIVO CON LA LEGGE 30 GIUGNO 1954, n. 677.**

**Art. 1.**

L'indennizzo previsto dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico concluso in Londra il 20 marzo 1950, per le richieste non definite dalle autorità britanniche, commisurato al valore venale corrente dei beni nel momento in cui si sono verificati i fatti o sono stati eseguiti gli atti che danno luogo all'indennizzo stesso ed espresso nella moneta corrente nel luogo all'epoca medesima, concerne i seguenti fatti ed atti occorsi, o posti in essere, nel territorio della Somalia presentemente affidato in Amministrazione fiduciaria all'Italia o comunque, a danno di popolazioni ivi attualmente residenti, durante il periodo dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950:

- a) requisizioni di beni mobili ed immobili per i servizi civili o militari, **effettuate** dalle forze armate o dalle autorità del Governo britannico o dalle forze o dalle autorità delle Potenze alleate od associate in Somalia;
- b) danni immediati e diretti causati ai beni requisiti;
- c) danni immediati e diretti causati ai beni di proprietà privata da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle predette forze armate od autorità, o da irregolari alle loro dipendenze o comunque con esse collaboranti; danni alle persone causati da automezzi delle stesse forze armate od autorità;
- d) servizi e forniture di merci effettuati per ordine delle predette forze od autorità;
- e) canoni per locazioni di beni immobili, adibiti a servizi civili o militari dalle suddette forze od autorità lasciati insoluti al 31 marzo 1950;
- f) sequestri e confische di merci, materiali, mezzi di trasporto e nautanti operati dalle predette forze od autorità per il funzionamento dei servizi civili o militari, o comunque da esse consentiti.

La liquidazione dell'indennizzo, effettuata in lire italiane sulla base del cambio ufficiale vigente nel momento in cui gli atti sono stati compiuti o i fatti si sono verificati, è eseguita con le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 2.

Le domande di indennizzo, indirizzate al Ministero degli affari esteri, debbono pervenire all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) in Mogadiscio od alle sedi di Regione o di Distretto nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

Gli aventi diritto attualmente residenti in Italia, o all'estero al di fuori della Somalia, possono presentare le domande di cui al precedente comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Ministero degli affari esteri — Direzione Generale Somalia — Roma, od alle sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero, che ne cureranno l'invio alla suddetta Amministrazione fiduciaria.

Le domande devono essere presentate in tre copie, allegando i documenti probatori, in originale o in copia notarile. Una copia della domanda viene restituita all'interessato con il timbro dell'ufficio ricevente e la data del ricevimento.

Le domande che siano state presentate alle autorità britanniche della Somalia prima del 31 marzo 1950 e all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere regolarizzate in conformità alle modalità indicate nell'articolo seguente.

Art. 3.

Le domande di cui all'art. 2 devono contenere la descrizione dettagliata di quanto forma oggetto d'indennizzo ai sensi dell'art. 1, con indicazione degli oneri o gravami relativi, nonché l'indicazione della causale e quella della somma richiesta ragguagliata al valore venale secondo le modalità dell'art. 1 e devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) dichiarazione dell'interessato dalla quale risultino le eventuali somme comunque liquidate a titolo di indennizzo concernenti i fatti o gli atti elencati all'art. 1. Nel caso in cui nessun indennizzo sia stato liquidato, l'interessato deve unire una dichiarazione attestante tale circostanza.

Nei casi di successione gli eredi devono dimostrare tale qualità ed il proprio diritto mediante certificazioni anagrafiche o notariili. L'interessato, inoltre, produrrà ogni altra documentazione comprovante l'evento che dà luogo all'indennizzo, nonché la titolarità di quanto forma oggetto dell'indennizzo stesso, con l'avvertenza che, qualora il bene o il diritto appartenga per quote indivise a più persone, la domanda di cui all'art. 2 può essere presentata da una sola di esse, nell'interesse proprio e degli altri aventi diritto;

b) per le società legalmente costituite, dai certificati rilasciati dalle autorità competenti secondo l'ordinamento giuridico del luogo del-

la sede legale attestanti il tipo della società e contenenti gli estremi del deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto, nonché delle eventuali successive modificazioni;

- c) per le altre persone giuridiche, dalla copia dell'atto con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;
- d) per le società od associazione di fatto, da idonea documentazione secondo l'ordinamento giuridico del luogo della sede legale, dalla quale risulti l'attività esercitata al momento dell'evento che dà luogo all'indennizzo.

#### Art. 4.

L'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) è incaricata di eseguire, per conto ed a nome del Governo italiano, a mezzo di apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, su proposta dell'Amministratore, l'accertamento degli indennizzi spettanti a termine della legge 30 giugno 1954, n. 677.

La Commissione di cui al precedente comma è composta:

- di un magistrato dell'ordine giudiziario che la presiede;
- di quattro funzionari da scegliere fra il personale di cui allo art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, sull'ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'A.F.I.S., di cui tre addetti ai servizi tecnici e finanziari ed uno ai servizi di ragioneria.

La Commissione delibera a maggioranza di voti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato scelto fra il personale di cui all'art. 1 del decreto sopraindicato.

#### Art. 5.

La Commissione ha facoltà di disporre sopraluoghi, stime, accertamenti ed indagini, avvalendosi di organi e di esperti dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) e di richiedere ulteriore documentazione per accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per conseguire l'indennizzo.

#### Art. 6.

La deliberazione della Commissione contenente la proposta di liquidazione è notificata agli interessati a mezzo dei capi distretto, se residenti in Somalia ed a mezzo delle competenti autorità se residenti in Italia od all'estero.

Avverso la deliberazione stessa gli interessati possono presentare ricorso al Ministro per gli affari esteri nel termine di giorni novanta dalla notificazione.

La proposta della Commissione, corredata dalla relativa documentazione, è sottoposta al Ministro per gli affari esteri il quale decide ed emette il relativo provvedimento di liquidazione.

Il Ministro può deliberare in difformità delle proposte della Commissione: tuttavia egli può sempre restituire gli atti alla Commissione qualora ritenga necessari ulteriori accertamenti.

Il provvedimento del Ministro è notificato agli interessati con le stesse modalità indicate nel primo comma.

#### Art. 7.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato in lire nel territorio della Repubblica Italiana a mezzo di mandato diretto oppure, su richiesta degli aventi diritto, nel territorio della Somalia, nell'equivalente in somali, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1951, n. 193, sul servizio del Portafoglio dello Stato.

*Visto, il Ministro per gli affari esteri*  
**PELLA**

---

#### **GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO-LEGGE** 17 novembre 1958, n. 4 rep.

**Aumento della tariffa delle prestazioni sanitarie.**

#### **L'AMMINISTRATORE**

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli con l'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 10 ottobre 1953, n. 158 sulle rette di degenza e sulle tariffe delle prestazioni medico-chirurgiche e sanitarie presso gli Istituti sanitari dell'Amministrazione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di dover rivedere le tariffe di minore entità previste dal suindicato decreto, per meglio adeguarle, sia pure parzialmente, al costo effettivo delle prestazioni effettuate;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali, di concerto col Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

La tabella relativa alle rette di degenza per il ricovero negli ospedali, infermerie e negli ambulatori dotati di posti letto, di cui all'articolo 2 del D.A. 10 ottobre 1953, n. 158 è così modificata:

	abbienti	non abbienti	poveri
— 1ª Classe (Camera ad 1 letto)	So. 30	—	—
— 2ª Classe (camera a più letti)	So. 20	—	—
— 3ª Classe (corsia comune)	So. 13	2	—

Art. 2.

Le tariffe relative alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 4 del D.A. 10 ottobre 1953, n. 158 ed alla tabella allegata al precitato decreto sono aumentate:

- quelle da So. 0,50 a So. 1,—
- quelle da So. 1,00 a So. 2,—

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 15° giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la sua conversione in legge non oltre l'inizio della sessione immediatamente successiva alla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, li 17 settembre 1958.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Benardelli**

ABDULLAHI ISSA

SCEK ALI GIUMALE

SAIAD ABDI MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 133.

Mogadiscio, li 13 novembre 1958.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



**PARTE SECONDA**

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**N. N.**

---

**PARTE TERZA**

**V A R I E**

**N. N.**

1911

1912

1913

1914

1915